

REGOLAMENTO SPECIALE BOVINI DA ALLEVAMENTO E DEI BOVINI DA MACELLO

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 5 del 22 aprile 2009

Aggiornato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 1 del 12 giugno 2014

COMITATO DI FILIERA DEI BOVINI SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI SIENA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Le tipologie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica italiana sono le seguenti:

- Bovini da allevamento destinati alla riproduzione di razza Charolaise
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di razza Charolaise
- Bovini da macello a peso vivo di razza Charolaise
- Bovini da macello a peso morto di razza Charolaise
- Bovini da allevamento destinati alla riproduzione di razza Limousine
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di razza Limousine
- Bovini da macello a peso vivo di razza Limousine
- Bovini da macello a peso morto di razza Limousine
- Bovini da allevamento destinati alla riproduzione di razza Blonde d'Aquitaine
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di razza Blonde d'Aquitaine
- Bovini da macello a peso vivo di razza Blonde d'Aquitaine
- Bovini da macello a peso morto di razza Blonde d'Aquitaine
- Bovini da allevamento destinati alla riproduzione di razza Aubrac
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di razza Aubrac
- Bovini da macello a peso vivo di razza Aubrac
- Bovini da macello a peso morto di razza Aubrac
- Bovini da allevamento destinati alla riproduzione di razza Bleu Belga
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di razza Bleu Belga
- Bovini da macello a peso vivo di razza Bleu Belga
- Bovini da macello a peso morto di razza Bleu Belga
- Bovini da allevamento destinati alla riproduzione di razza Piemontese
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di razza Piemontese
- Bovini da macello a peso vivo di razza Piemontese
- Bovini da macello a peso morto di razza Piemontese
- Bovini da allevamento destinati alla riproduzione di razza Frisona
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di razza Frisona
- Bovini da macello a peso vivo di razza Frisona
- Bovini da macello a peso morto di razza Frisona
- Bovini da allevamento destinati alla riproduzione di razza Bruna
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di razza Bruna
- Bovini da macello a peso vivo di razza Bruna
- Bovini da macello a peso morto di razza Bruna
- Bovini da allevamento destinati alla riproduzione di razza Pezzata Rossa
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di razza Pezzata Rossa
- Bovini da macello a peso vivo di razza pezzata Rossa

- Bovini da macello a peso morto di razza Pezzata Rossa
- Bovini da allevamento destinati alla riproduzione di Altre razze
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di Altre razze
- Bovini da macello a peso vivo di Altre razze
- Bovini da macello a peso morto di Altre razze
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di Incroci Francesi
- Bovini da macello a peso vivo di Incroci Francesi
- Bovini da macello a peso morto di Incroci Francesi
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di Incroci Polacchi
- Bovini da macello a peso vivo di Incroci Polacchi
- Bovini da macello a peso morto di Incroci Polacchi
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di Incroci Irlandesi
- Bovini da macello a peso vivo di Incroci Irlandesi
- Bovini da macello a peso morto di Incroci Irlandesi
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di Incroci nazionali
- Bovini da macello a peso vivo di Incroci Nazionali
- Bovini da macello a peso morto di Incroci Nazionali
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di Altri Incroci
- Bovini da macello a peso vivo di Altri Incroci
- Bovini da macello a peso morto di Altri Incroci
- Bovini da allevamento destinati alla riproduzione di razza Chianina IGP
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di razza Chianina IGP
- Bovini da macello a peso vivo di razza Chianina IGP
- Bovini da macello a peso morto di razza Chianina IGP
- Bovini da allevamento destinati alla riproduzione di razza Marchigiana IGP
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di razza Marchigiana IGP
- Bovini da macello a peso vivo di razza Marchigiana IGP
- Bovini da macello a peso morto di razza Marchigiana IGP
- Bovini da allevamento destinati alla riproduzione di razza Romagnola IGP
- Bovini da allevamento destinati all'ingrasso di razza Romagnola GP
- Bovini da macello a peso vivo di razza Romagnola IGP
- Bovini da macello a peso morto di razza Romagnola IGP

Note: 1) gli incroci vengono distinti in funzione del paese di provenienza

2) per le caratteristiche di razza si fa riferimento ai relativi libri genealogici o registri anagrafici

Il lotto minimo negoziabile = 1 capo

I multipli del lotto minimo negoziabile = 1 capo

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

Nel caso di prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Reg. CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il CEE n. 2092/91 e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007.

Fatte salve le specifiche indicate nelle schede informative, le caratteristiche qualitative del prodotto IGP sono

quelle indicate dallo specifico Disciplinare del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale (Reg. Ce n. 134 del 20/01/1998 GUCE n. 15 del 21/01/1998).

Qualora il Mipaaf o la UE concedesse il riconoscimento per altre denominazioni/indicazioni, il presente Regolamento, fatte salve le caratteristiche previste nei relativi disciplinari, sarà applicato anche ai nuovi prodotti riconosciuti.

Tolleranze

- a. Viene tollerato un calo peso dei capi che, concordato espressamente tra le parti, può oscillare:
 - tra 1% e 10% per i bovini da allevamento
 - tra 1% e 3% per i bovini da macello
- b. Per i bovini contrattati a peso morto si considera sempre un calo peso del 2% rispetto al peso "a caldo"

Per quanto non indicato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme di commercializzazione, di classificazione delle carcasse, di etichettatura, di trasporto, di benessere animale e alle altre norme vigenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti per il settore.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere i campi facoltativi.

A. Scheda informativa dei bovini da allevamento destinati alla riproduzione e dei bovini da allevamento igr destinati alla riproduzione

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Ente Certificatore e numero di certificazione (nel caso di prodotti da agricoltura biologica o IGP)
- Età (mesi)
- Sesso
- Razza (campo valido solo per "altre razze")
- Peso medio (Kg)
- Provenienza: in termini di nascita, allevamento e macellazione (nazionale, stati UE, stati extra UE)

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Tipo di allevamento: box, lettiera permanente, semibrado, brado
- Tipo di condizionamento: da latte, già svezzato
- Altre caratteristiche

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale e relativi diritti e doveri:

- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Altre modalità

B. Scheda informativa dei bovini da allevamento destinati all'ingrasso e dei bovini da allevamento igp destinati all'ingrasso

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Ente Certificatore e numero di certificazione (nel caso di prodotti da agricoltura biologica o IGP)
- Sesso
- Razza (campo valido solo per "altre razze")
- Peso medio (Kg)
- Calo peso
- Provenienza: in termini di nascita, allevamento e macellazione (nazionale, stati UE, stati extra UE)

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Tipo di allevamento: box, lettiera permanente, semibrado, brado
- Tipo di condizionamento: da latte, già svezzato
- Età (mesi)
- Altre caratteristiche

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale e relativi diritti e doveri:

- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Altre modalità

C. Scheda informativa dei bovini da macello e dei bovini da macello igp peso vivo

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Ente Certificatore e numero di certificazione (nel caso di prodotti da agricoltura biologica o IGP)
- Età (mesi)

- Sesso
- Razza (campo valido solo per “altre razze”)
- Peso medio (Kg)
- Calo peso
- Provenienza: in termini di nascita, allevamento e macellazione (nazionale, stati UE, stati extra UE)
- Tipo di carne: carne bianca, carne rossa (come definite dalla normativa vigente)

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Tipo di allevamento: box, lettiera permanente, semibrado, brado
- Classificazione secondo la griglia CE
- Altre caratteristiche

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale e relativi diritti e doveri:

- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Altre modalità

D. Scheda informativa dei bovini da macello e dei bovini da macello igp peso morto (in mezzene) Campi

obbligatorie riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Ente Certificatore e numero di certificazione (nel caso di prodotti da agricoltura biologica o IGP)
- Età (mesi)
- Sesso
- Razza (campo valido solo per “altre razze”)
- Peso medio (Kg)
- Provenienza: in termini di nascita, allevamento e macellazione (nazionale, stati UE, stati extra UE)
- Tipo di carne: carne bianca, carne rossa (come definite dalla normativa vigente)
- Classificazione secondo la griglia CE

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Tipo di allevamento: box, lettiera permanente, semibrado, brado
- Altre caratteristiche

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale e relativi diritti e doveri:

- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Altre modalità

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto (deroga all'art. 9 delle disposizioni generali)

Fatto salvo il resto:

“a) Per contratti stipulati alla condizione di consegna “pronta”, la merce si intende a disposizione del compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di:

- 21 (ventuno) giorni lavorativi per il ritiro della merce nel caso di capi da allevamento destinati alla riproduzione;
- 7 (sette) giorni lavorativi per il ritiro della merce nel caso di capi da allevamento destinati all'ingrasso;
- 7 (sette) giorni lavorativi per il ritiro della merce nel caso di capi da macello.

b) Per contratti stipulati alle condizioni di consegna differita - settimanale – il venditore accorda al compratore una franchigia di 7 (sette) gironi lavorativi per il ritiro della merce ad ogni singola consegna

Nel caso di contratti a consegna differita, i periodo di consegna, spedizione o ritiro della merce si intendono come segue:

- per prima settimana quella che va dal primo lunedì alla prima domenica del mese inclusi;
- per seconda settimana quella che va dal secondo lunedì alla seconda domenica del mese inclusi;
- per terza settimana quella che va dal terzo lunedì alla terza domenica del mese inclusi;
- per quarta settimana quella che va dal quarto lunedì alla quarta domenica del mese inclusi.”

Mancata osservanza dei termini di esecuzione (deroga all'art. 10 delle disposizioni generali)

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno la facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto scaduta la normale franchigia, come stabilita all'articolo 9 (come modificato dal presente Regolamento Speciale) delle disposizioni generali.

Diritto di rifiuto della merce (deroga all'art. 11 delle disposizioni generali con integrazione delle “Contestazioni della merce con rinegoziazione del prezzo”)

Nel caso in cui la merce ricevuta non presenti le caratteristiche qualitative specificate nella scheda informativa, nel contratto e/o nel disciplinare di produzione, l'acquirente, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della merce, può sollevare specifica contestazione, dandone immediato avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione alla società di gestione *Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. specificando i vizi contestati*. Tra le parti liberamente verrà conseguentemente ridefinito il prezzo della merce.”

Cause di forza maggiore (deroga all'art. 13 delle disposizioni generali)

Fatto salvo il resto:

“Qualora l'impedimento superi 7 (sette) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.”

Reclami (deroga all'art. 14 delle disposizioni generali)

Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante fax e/o telefax e/o e-mail con conferma di lettura, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della merce o al verificarsi dell'evento. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Rischi di viaggio (Integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)

La parte che si assume l'onere del trasporto, ne assume anche tutti i rischi.

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato e si applicheranno le seguenti regole:

1) Le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:

- Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Siena;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Cremona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari.

2) Le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.

3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.